

**Decreto federale  
sui crediti in virtù della legge sull'aiuto alle università  
negli anni 2000-2003  
(10° periodo di sussidio)**

del 7 ottobre 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>1</sup> sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998<sup>2</sup>,

*decreta:*

**Art. 1** Durata

Il decimo periodo di sussidio in virtù della legge sull'aiuto alle università (primo periodo in virtù della LAU) si estende dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.

**Art. 2** Sussidi di base

<sup>1</sup> Per i sussidi di base del decimo periodo di sussidio è fissato un importo massimo di 1616,3 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Le relative quote annue dei sussidi di base ammontano a:

2000	380,2 milioni di franchi
2001	380,2 milioni di franchi
2002	411,8 milioni di franchi
2003	444,1 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Per la formazione delle doppie annate di maturandi risultanti dalla riduzione della durata della formazione liceale è stanziato un sussidio speciale di 35 milioni di franchi.

**Art. 3** Sussidi agli investimenti

Il credito d'impegno per sussidi agli investimenti nel decimo periodo di sussidio ammonta a 250 milioni di franchi.

<sup>1</sup> RS 414.20; RU 2000 ... (FF 1999 7513)

<sup>2</sup> FF 1999 243

**Art. 4**

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker